

CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO SITO NEL CONDOMINIO

DI _____ - REP. N°

Il Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Arch. Giancarlo Scaramozzino nato a Melzo il 02/04/1966, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale di Via Vittorio Veneto n. 18, incaricato con Decreto n° 9 del 12/09/2019 (C.F./P.IVA 02032910156) in proseguo denominato "locatore"

E il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ e residente in _____ via _____ in proseguo denominato "conduttore"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il locatore concede in locazione al conduttore l'uso esclusivo del posto auto sito nel condominio di _____ appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Novate Milanese e individuato al N.C.E.U. al foglio _____ mappale _____ subalterno _____;

2) L'uso esclusivo è concesso dal _____;

3) Il canone è determinato in _____ da versarsi in due rate semestrali anticipate con scadenza _____ e _____ di ogni anno di locazione;

4) Egli è inoltre tenuto a corrispondere all'Amministratore di condominio un ulteriore importo annuale quale rimborso delle spese relative ai servizi di pulizia, asporto di rifiuti solidi, fornitura di energia elettrica, nonché alla fornitura di altri servizi comuni in quanto prestati dal condominio.

5) L'uso del posto auto deve essere esercitato nell'osservanza delle disposizioni del presente atto, nonché delle norme di sicurezza ed ordine pubblico dettate da leggi e regolamenti, ovvero da ordinanze dell'autorità

pubblica. Il conduttore è altresì tenuto al rispetto delle norme fissate dal regolamento condominiale.

6) L'abuso nell'utilizzo della chiave d'ingresso, che consenta l'accesso ai non aventi titolo, costituisce causa di decadenza della presente locazione.

7) Ogni responsabilità derivante dall'uso del posto auto è assunta integralmente dal conduttore, che solleva e manleva il Comune di Novate Milanese da ogni eventuale pretesa da parte di terzi.

8) Il locatore può dichiarare la decadenza dalla locazione, con risoluzione immediata del contratto, nei casi in cui il conduttore:

- collochi la vettura fuori dallo spazio assegnato, ostacolando l'utilizzo degli altri posti auto e le libertà di manovre delle corsie e rampe di accesso;
- utilizzi il posto auto per uso diverso dal parcheggio di un veicolo di dimensioni idonee;
- effettui operazioni di lavaggio macchina;
- effettui scarichi di olii e detergenti;
- modifichi mediante qualsiasi opera lo spazio concesso;
- parcheggi un veicolo contenente prodotti esplosivi o comunque pericolosi, ovvero alimentato a GPL;
- non provveda al pagamento delle singole rate del canone nel termine massimo di 30 giorni dalla loro scadenza. Per i giorni di ritardato pagamento, anche se effettuato entro il termine suddetto, verranno addebitati gli interessi legali.

9) Il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di revocare il presente contratto con un mese di preavviso per esigenze di pubblico interesse.

10) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del

conduttore e del locatore in parti uguali.

11) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti
se non modificabili da leggi in materia di locazione, in quanto applicabili.

12) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle
norme del C.C. e delle leggi in vigore, nonché agli usi e consuetudini
provinciali in materia.

13) Per qualunque contestazione che potesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Milano.

Novate Milanese,

Il Conduttore

Il locatore

Il Dirigente Area Gestione

Sviluppo del Territorio

Arch. Giancarlo Scaramozzino

Ai norma dell'art.1341 del Codice Civile le parti previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvare gli articoli 3-4-8-10 .

Il Conduttore

Il locatore

Il Dirigente Area Gestione

Sviluppo del Territorio

Arch. Giancarlo Scaramozzino